

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento e conclusione – Relazione favorevole</i>)	19
ALLEGATO 1 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	28

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007. C. 3537 Venittelli ed altri (<i>Esame e rinvio</i>)	24
---	----

INTERROGAZIONI:

5-03048 Rubinato: Sul disastro aereo del 2008 al largo delle isole venezuelane Los Roques.	
5-06215 Casellato: Sul disastro aereo del 2008 al largo delle isole venezuelane Los Roques	25
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	29
5-09630 Falcone: Sulle misure discriminatorie adottate dalla Confederazione svizzera nei confronti dei lavoratori transfrontalieri italiani	26
5-10905 Garavini: Sull'alienazione di proprietà immobiliari dello Stato italiano a Monaco di Baviera.	
5-10939 Manlio Di Stefano: Sull'alienazione di proprietà immobiliari dello Stato italiano a Monaco di Baviera	26
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	31
5-07061 Spadoni: Sui finanziamenti destinati al CIHEAM (<i>Centre International de Hautes Études Agronomiques Méditerranéennes</i>) di Bari.	
5-11132 Spadoni: Sui finanziamenti destinati al CIHEAM (<i>Centre International de Hautes Études Agronomiques Méditerranéennes</i>) di Bari	26
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	33
5-11244 Cimbro: Sulla detenzione di un cittadino italiano in Mauritania	27
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	35

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, riferito agli anni 2016-2018, cui è allegata la relazione sulle attività di cooperazione allo sviluppo, riferita all'anno 2015. Atto n. 414 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	27
ALLEGATO 6 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	36
ALLEGATO 7 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo del MoVimento 5 Stelle</i>)	40

SEDE CONSULTIVA

Martedì 30 maggio 2017. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Vincenzo Amendola.

La seduta comincia alle 13.05.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.

C. 4505 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Eleonora CIMBRO, *relatrice*, nel fare presente che la Commissione è chiamata, come ogni anno dall'entrata in vigore della legge n. 234 del 2012, ad esprimere il proprio parere sul disegno di legge in titolo recante per l'anno 2017 disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ricorda che la legge europea ha per contenuto tipico, ai sensi dell'articolo 30 della citata legge del 2012, disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea; disposizioni necessarie per dare attuazione o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea; disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea; disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui

all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, in conformità ai principi e nel rispetto dei limiti dell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato nei confronti delle regioni.

Evidenzia che tale elenco è integrato, in base ad una interpretazione estensiva del disposto legislativo, anche da norme volte a permettere il superamento dei casi di pre-contenzioso EU Pilot. A tal proposito ricorda che il sistema EU Pilot, lanciato nel 2008 dalla Comunicazione della Commissione «Un'Europa dei risultati – Applicazione del diritto comunitario» (COM (2007)502), è un meccanismo per lo scambio di informazioni tra Commissione europea e Stati membri ai fini della soluzione di problemi in tema di applicazione del diritto dell'Unione europea o di conformità delle legislazioni nazionali alla normativa UE, e nell'intento di prevenire l'apertura formale di procedure di infrazioni *ex* articolo 258 TFUE.

Sottolinea che il sistema EU Pilot ha sostituito la pratica precedente, per cui la Commissione, prima di avviare una procedura di infrazione, inviava lettere di carattere amministrativo alle autorità nazionali per confrontarsi con loro sui profili del diritto interno che potevano sollevare dubbi di conformità a quello europeo. Segnala che nel sistema EU Pilot, lo scambio di comunicazioni avviene direttamente, tramite un sistema informatico, tra la Commissione e l'amministrazione nazionale (per l'Italia, il Dipartimento per le Politiche europee, il quale si occupa a sua volta di coinvolgere le amministrazioni regionali o locali eventualmente interessate) e che è fissato un termine generale di 20 settimane (10 per gli Stati membri e 10 per la Commissione) per lo scambio di comunicazioni.

Riferisce, citando i dati riportati sul sito del Dipartimento per le politiche dell'Unione europea, che nel 2016 l'Italia aveva raggiunto il risultato storico, scendendo per la prima volta al di sotto delle 80 infrazioni, di 72 infrazioni. Nel 2017 tale dato è ulteriormente diminuito atte-

standosi a 67 procedure, di cui 53 per violazione del diritto dell'Unione e 14 per mancato recepimento di direttive;

Segnala che con il provvedimento in titolo – costituito da 14 articoli suddivisi in 7 Capi inerenti la libera circolazione delle merci; la giustizia e sicurezza; la fiscalità; il lavoro; la tutela della salute; la tutela dell'ambiente – si modificano o integrano disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per consentire la definizione di 3 procedure di infrazione e di 3 casi EU Pilot; il superamento di una delle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito di 1 caso EU Pilot; garantire la corretta attuazione di due direttive già recepite nell'ordinamento interno; consentire l'attuazione delle decisioni del Consiglio dell'UE nell'ambito delle relazioni esterne, nonché apportare alcune modifiche alla legge n. 234 del 2012.

Limitando l'esposizione alle norme di competenza della III Commissione, segnala che l'articolo 3 è volto a sanare il caso EU-Pilot 8184/15/JUST e ad attuare la decisione quadro 2008/913 GAI del Consiglio del 28 novembre 2008 sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia. In tale caso la Commissione ha rilevato l'incompleto recepimento da parte dell'Italia della decisione che prescrive agli Stati membri di sanzionare penalmente determinati atti commessi, quali: pubblico incitamento alla violenza o all'odio rivolto contro un gruppo di persone o un membro di tale gruppo definito sulla base della razza, del colore, dell'ascendenza, della religione o del credo o dell'origine nazionale o etnica; il reato di cui sopra commesso mediante diffusione e distribuzione pubblica di scritti, immagini o altro materiale; l'apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana in pubblico dei crimini di genocidio o contro l'umanità, i crimini di guerra, quali sono definiti nello Statuto della Corte penale internazionale (articoli 6, 7 e 8), quando i comportamenti siano posti in essere in modo atto a istigare alla violenza o all'odio nei confronti di tale gruppo o di un suo membro. Evidenzia

che si tratta del cosiddetto discorso d'odio o *hate speech*, consistente nella negazione di fatti storici incontrovertibili quali la Shoah o i crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra anche mediante l'uso di internet, su cui il Parlamento ha lavorato nei mesi scorsi.

La norma, di cui al citato articolo 3, novella la legge n. 654 del 1975 di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale di New York del 1966 sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale e il decreto legislativo n. 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, nell'obiettivo di dare completa attuazione alla decisione quadro 2008/913/GAI, secondo la quale i reati ispirati a specifiche manifestazioni di razzismo e xenofobia devono costituire un reato in tutti i Paesi dell'UE ed essere passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, che riguardano anche le persone giuridiche e comprendono ammende penali e non penali.

Sottolinea che le normative notificate dall'Italia ai fini del recepimento sono, in particolare, la legge n. 962 del 1967 sulla prevenzione e la repressione del delitto di genocidio, la citata legge n. 654 del 1975 e il Codice penale. Nel segnalare che gli addebiti contestati dalla Commissione europea concernerebbero vari profili della decisione quadro, costituendo, a seconda dei casi, fattispecie di mancato recepimento, recepimento incompleto, e recepimento incorretto, rileva, in particolare, l'assenza nel nostro ordinamento di una disposizione concernente la fattispecie penale di apologia, negazione o minimizzazione grossolana dei crimini come definiti dallo Statuto militare internazionale allegato all'Accordo di Londra dell'8 agosto 1945. Segnala che la Commissione europea avrebbe contestato all'Italia il recepimento incompleto della disposizione in quanto l'articolo 8, comma 2, della legge n. 962 del 1967 farebbe riferimento unicamente al comportamento di chi pubblicamente fa apologia e solo in relazione al reato di genocidio e, contrariamente a quanto previsto dalla decisione quadro, non include-

rebbe la condotta di pubblica negazione, né la minimizzazione grossolana, e non farebbe riferimento ai reati contro l'umanità e ai crimini di guerra.

Conseguentemente, segnala che, con il comma 1 dell'articolo 3 del disegno di legge, si amplia il campo di applicazione dell'aggravante di « negazionismo » di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, introdotto dalla recente legge n. 115 del 2016, con cui si è a suo tempo già inteso sanare buona parte dei rilievi della Commissione europea espressi nel citato caso EU Pilot 8184/15/JUST. Ricorda che il comma 3-*bis* stabilisce una maggior pena (reclusione da due a sei anni) se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge n. 232 del 1999.

Il comma 1 dell'articolo 3 in esame integra, pertanto, la formulazione del citato comma 3-*bis*, prevedendo la sanzionabilità con la reclusione da 2 a 6 anni – oltre che della negazione – anche della minimizzazione in modo grave dell'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra. Mette in luce che il criterio della gravità verrà quindi in evidenza tanto ai fini della sussistenza del reato (« minimizzazione in modo grave ») quanto per la valutazione agli effetti della pena da parte del giudice.

Inoltre, segnala che con il comma 2 dell'articolo 3 si inserisce un nuovo articolo 25-*terdecies* al decreto legislativo n. 231 del 2001, che aggiunge al catalogo dei delitti che comportano la responsabilità delle persone giuridiche anche i reati di razzismo e xenofobia aggravati dal negazionismo, di cui al citato comma 3-*bis* dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, con sanzioni pecuniarie e interdittive.

Ritiene da segnalare che in tema di istigazione pubblica all'odio, la Commis-

sione europea avrebbe contestato anche un incorretto recepimento poiché la norma italiana in questione (articolo 3, comma 1, lettera *a*), della legge n. 654 del 1975) configurerebbe una condotta maggiormente restrittiva di quella richiesta dalla decisione quadro. In particolare, evidenza che la condotta della « istigazione pubblica all'odio » sarebbe recepita (dalla legge italiana) nel comportamento di « chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico »; la Commissione europea avrebbe rilevato che la decisione quadro richiede agli Stati membri di sanzionare l'istigazione pubblica all'odio in quanto tale e non la propaganda di tale istigazione.

La Commissione europea ha, infine, sottolineato il numero limitato di condanne per espressioni di odio razziale e xenofobo sulla base della citata disposizione italiana, nonostante i gravi incidenti che – sulla base delle informazioni in suo possesso – si sarebbero registrati in Italia. Sottolinea che secondo la Commissione ciò dimostrerebbe le difficoltà che le autorità giudiziarie starebbero incontrando nell'impiego della disposizione italiana ai fini del perseguimento della condotta. Ritiene che tali difficoltà appaiono connesse soprattutto al tema della competenza giurisdizionale quando i reati siano commessi tramite mezzi informatici.

Come richiama l'analisi tecnico-normativa, ricorda la trasmissione al Senato del disegno di legge S. 2471, approvato dalla Camera il 6 luglio 2016 (C. 3084), recante ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003. Ricorda che tale provvedimento novella l'articolo 3, comma 1, lettera *a*), della legge n. 654 del 1975 al fine di prevedere che il delitto di propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero l'istigazione a commettere o la commissione di atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi possa essere

commesso con qualsiasi mezzo, anche informatico o telematico; nonché di ampliare l'ambito della descritta fattispecie penale, in cui viene compresa anche la distribuzione, divulgazione, diffusione o pubblicizzazione di materiale razzista o xenofobo.

Ricorda, infine, che in questa legislatura è stata istituita la Commissione «*Jo Cox*» sull'intolleranza, la xenofobia, il razzismo e i fenomeni di odio (10 maggio 2016), presieduta dalla Presidente della Camera e composta da un deputato per ogni gruppo politico, rappresentanti di organizzazioni sopranazionali, di istituti di ricerca e di associazioni ed esperti, con il compito di condurre attività di studio e ricerca su tali temi, anche attraverso lo svolgimento di audizioni.

Data l'ampiezza dei rilievi sollevati dalla Commissione europea al nostro Paese sulla questione, anche alla luce dei recenti lavori della III Commissione sul punto, svolti in congiunta con la Commissione Giustizia, ritiene doverosa una valutazione da parte del rappresentante del Governo sulla adeguatezza di questa legge europea nel dare piena attuazione ad una decisione del Consiglio dell'UE di notevole rilievo, tanto più alla luce della crescita esponenziale dei crimini d'odio che si registra anche nel nostro Paese, oltre che nel resto del continente europeo.

Passando all'articolo 6, relativo alla non imponibilità ai fini IVA di cessioni all'esportazione di beni nei confronti di amministrazioni e soggetti della cooperazione allo sviluppo, destinati ad essere trasportati o spediti fuori dell'Unione europea in attuazione di finalità umanitarie, ricorda che la direttiva in questione consente di esentare dall'IVA le cessioni di beni ad organismi riconosciuti che li esportano fuori dall'Unione nell'ambito delle loro attività umanitarie, caritative o educative condotte al di fuori del territorio dell'Unione. Segnala che la norma novella la legge di riforma della cooperazione allo sviluppo (legge n. 125 del 2014), con particolare riferimento all'articolo 26, per applicare l'esenzione ai fini IVA alle spedizioni o ai trasporti al di fuori dell'UE

effettuate dal cessionario (o per suo conto) entro 180 giorni dalla consegna. Nel segnalare che la prova dell'avvenuta esportazione dei beni è data dalla documentazione doganale, ricorda che le modalità della cessione o spedizione in oggetto sono fissate da un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Sottolinea che viene novellato l'articolo 7 del decreto legislativo n. 471 del 1997 («Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi») per estendere la disciplina sanzionatoria alle cessioni qualora i beni in questione non dovessero essere effettivamente esportati, in frode alla legge. Segnala che, conseguentemente, si dispone l'abrogazione dell'articolo 26, comma 5, che stabilisce che le cessioni di beni a favore di amministrazione e soggetti della cooperazione sono da considerarsi non imponibili agli effetti dell'IVA ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Relativamente all'articolo 7, evidenzia che esso è volto a sanare il caso EU Pilot 7060/14/TAXU estendendo il vigente regime fiscale agevolato relativo ai soggetti esercenti navi iscritte al Registro Internazionale Italiano (RII), anche nei confronti di soggetti residenti e non, con stabile organizzazione in Italia che utilizzano navi iscritte in Registri di Paesi UE o dello Spazio economico europeo.

Ritiene che meriti una menzione anche l'articolo 8, volto a sanare il caso EU Pilot 2079/11/EMPL prevedendo disposizioni relative al trattamento economico dei circa 500 lettori di lingua straniera in servizio presso le Università statali, di cui ben 260 hanno un contenzioso aperto con gli atenei di riferimento.

Nel segnalare che l'articolo 13 ricade nella tipologia delle disposizioni necessarie a dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea essendo funzionale all'attuazione delle attività derivanti da decisioni del Consiglio dell'UE per missioni civili e militari nell'ambito della PSDC e anche nel contesto di cooperazioni strut-

turate permanenti, ai sensi dell'articolo 42, paragrafi 3 e 4, del Titolo V del TUE, ricorda che esso riguarda il trattamento economico del personale estraneo alla pubblica amministrazione che partecipi a iniziative e missioni del Servizio europeo di azione esterna (SEAE), come le missioni PSDC o gli uffici dei Rappresentanti speciali dell'UE, tenuto conto del nuovo regime normativo di partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali introdotto dalla legge n. 145 del 2016.

La norma disciplina la questione dell'indennità per il personale estraneo alla pubblica amministrazione e assegnato ad iniziative o missioni in materia di relazioni esterne dell'UE e deliberate in sede di Consiglio dell'Unione europea, rinviando ai commi 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 5 della legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. Segnala che con tale norma si è superata la disciplina di volta in volta contenuta nei decreti-legge sulle missioni internazionali (fino al n. 67 del 2016) che fissava tale indennità nella misura dell'80 per cento dell'indennità di servizio all'estero, quale prevista dall'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri. Segnala che l'indennità, ad oggi, è calcolata al netto delle ritenute, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti allo stesso titolo agli interessati direttamente dagli organismi internazionali. Inoltre, evidenzia che l'indennità di missione è calcolata sulla diaria giornaliera prevista per la località di destinazione, nella misura del 98 per cento o nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti.

Sottolinea che con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione del fondo per le missioni internazionali a favore delle missioni deliberate, si può stabilire, per alcuni teatri operativi di particolare disagio ambientale, che la relativa indennità sia calcolata sulla diaria giornaliera prevista per una località diversa da quella di destinazione, tuttavia

situata nel medesimo continente. Infine, ricorda che durante i periodi di riposo o di recupero fruiti in costanza di missione, ma al di fuori del teatro operativo, al personale interessato è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.

Nel segnalare che il comma 2 dell'articolo 13 subordina la corresponsione del trattamento di missione all'autorizzazione effettiva, da parte dell'Italia, della partecipazione ad iniziative e missioni del Servizio europeo per l'azione esterna, evidenzia che tale autorizzazione, sulla scorta degli articoli 2 e 3 della legge n. 145 del 2006, è disposta con deliberazione del Consiglio dei Ministri e autorizzazione delle Camere mediante appositi atti di indirizzo. Ricorda che in sede di prima applicazione della legge n. 145 del 2006, lo scorso 8 marzo 2017 l'Aula della Camera ha approvato tali atti di indirizzo, mentre non risultano ancora trasmessi i provvedimenti per il riparto delle risorse tra le missioni autorizzate, su cui le Commissioni competenti dovranno esprimere il proprio parere.

Segnala, infine, che la relazione tecnica al disegno di legge europea 2017, in riferimento all'articolo 13, esclude oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, stante il carattere ordinamentale della norma. Rileva, tuttavia, come le nuove modalità di calcolo dell'indennità di missione potrebbero comportare scostamenti, ancorché lievi, nell'entità delle somme che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dovrà corrispondere al personale estraneo alla Pubblica Amministrazione, ma ciò avverrà solo dopo la deliberazione di ciascuna specifica missione, e dopo il riparto delle relative risorse a valere sul richiamato fondo per le missioni internazionali.

Alla luce di quanto esposto propone che la Commissione riferisca in senso favorevole (*vedi allegato 1*).

Il Sottosegretario Vincenzo AMENDOLA si associa alle considerazioni svolte dalla relatrice.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che, alla luce di quanto emerso dal dibattito, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti, restando intesa la possibilità di presentarli è sempre data presso la XIV Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole, nominando l'onorevole Cimbro relatrice presso la Commissione Politiche dell'Unione europea.

La seduta termina alle 13.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 30 maggio 2017. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale Vincenzo Amendola.

La seduta comincia alle 13.15.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C. 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007.

C. 3537 Venittelli ed altri.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marietta TIDEI (PD), *relatrice*, nel ricordare che la Convenzione C 188 sul lavoro nel settore della pesca, adottata a Ginevra il 14 giugno 2007 nell'ambito della Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), non è stata ancora ratificata dal nostro Paese, segnala che la globalizzazione ha avuto un impatto profondo su questo settore, riconosciuto dall'OIL tra le attività più pericolose per i lavoratori in essa impiegati. Evidenzia che sono, infatti, circa 55 milioni i lavoratori impiegati nel settore della

pesca in tutto il mondo e oltre 4 milioni i pescherecci che per il 74 per cento dei casi operano in acque marine.

Nel sottolineare che secondo l'Istituto di ricerche economiche per la pesca e l'acquacoltura, in Italia nel 2012 gli occupati nel settore della pesca erano pari a circa 29.000 unità, con una perdita di circa 6.000 posti di lavoro dal 2004 al 2012, ricorda che, nonostante sia fonte di occupazione per una porzione molto rilevante della popolazione mondiale, il lavoro nella pesca non è universalmente tutelato e regolato. A tale proposito segnala che in Italia, nel comparto della pesca si verifica il 70 per cento di tutti gli eventi mortali del settore navigazione.

Sottolinea che nel mondo globalizzato della pesca i meccanismi di rappresentanza e le condizioni di lavoro si differenziano in modo sostanziale e ritiene che l'entrata in vigore della Convenzione in esame segna il passo e la mancata ratifica allontana nel tempo il raggiungimento di diritti essenziali da parte dei lavoratori del settore.

Segnala che la Convenzione è nata per garantire condizioni di lavoro dignitoso a tutti i lavoratori della pesca; definire le condizioni minime di lavoro a bordo; definire regole riguardo il vitto e l'alloggio dei pescatori; garantire rigorose misure di salute e di sicurezza; assicurare assistenza sanitaria e prevedere meccanismi di protezione sociale; contrastare il lavoro minorile e forzato, lo sfruttamento dei migranti, la tratta e la pesca illegale.

Sottolinea che la necessità di proteggere e di promuovere i diritti dei pescatori in questa materia si basa sulla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, resa esecutiva dalla legge n. 689 del 1984, sulla Dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro del 18 giugno 1998 e sui diritti enunciati da numerose convenzioni internazionali in materia lavoristica.

Ricorda che la relazione di accompagnamento menziona anzitutto i danni alla colonna vertebrale e agli arti superiori, ma anche patologie dell'udito da continua esposizione al rumore, nonché patologie

della pelle per l'esposizione alla radiazione solare e patologie pleuriche correlate alla presenza dell'amianto, in passato ampiamente utilizzato dall'ingegneria delle costruzioni navali.

In sintesi, evidenzia che la Convenzione mira a garantire standard di lavoro dignitosi, definendo le condizioni minime di lavoro a bordo, incluso il vitto e l'alloggio dei pescatori. Inoltre, segnala che importanti previsioni riguardano le misure di sicurezza e quelle volte alla salute dei lavoratori del mare, come anche l'assistenza sanitaria e la protezione sociale. Rileva che completano il nucleo di garanzie assicurate dalla Convenzione le misure contro il lavoro minorile e forzato, lo sfruttamento dei migranti, la tratta di esseri umani e la pesca illegale.

Segnala altresì che è stata recentemente adottata, a livello comunitario, la direttiva del Consiglio UE 2017/159, del 19 dicembre 2016, recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'OIL, concluso il 21 maggio 2012 tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea, la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea, che fissa i criteri di applicazione, a livello europeo, degli standard contenuti nella Convenzione dell'OIL; la direttiva dovrà essere attuata dagli Stati membri entro il mese di novembre 2019.

Richiama pertanto l'opportunità di una pronta approvazione del progetto di legge, presentato dalla deputata Venittelli, in quanto la Convenzione dell'OIL potrà contribuire a migliorare la situazione settoriale nel nostro Paese, ove si assiste a un calo del numero di infortuni, ma ad un preoccupante incremento delle malattie professionali correlate alla pesantezza del lavoro in tutte le fasi della pesca.

Il sottosegretario Vincenzo AMENDOLA si riserva di intervenire nel prosieguo dell'iter di esame.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, avverte che

è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

INTERROGAZIONI

Martedì 30 maggio 2017. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Vincenzo Amendola.

La seduta comincia alle 13.20.

5-03048 Rubinato: Sul disastro aereo del 2008 al largo delle isole venezuelane Los Roques.

5-06215 Casellato: Sul disastro aereo del 2008 al largo delle isole venezuelane Los Roques.

Fabrizio CICCHITTO, presidente, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Vincenzo AMENDOLA risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Simonetta RUBINATO (PD), replicando anche a nome della collega Casellato, si dichiara soddisfatta confidando nella positiva azione del Governo per il recupero delle salme delle vittime del disastro del 2008, alla luce della complessa situazione testé illustrata dal sottosegretario Amendola. Facendosi interprete dei sentimenti delle famiglie dei dispersi, testimonia il loro disagio per la disparità di trattamento percepita rispetto a quanto fatto per le vittime del disastro aereo appartenenti ad una famiglia di celebri stilisti. Peraltro, le condizioni ambientali in cui si trovano al momento i corpi dei dispersi ne consentono il recupero per cui le famiglie auspicano l'avvio delle relative procedure.

5-09630 Falcone: Sulle misure discriminatorie adottate dalla Confederazione svizzera nei confronti dei lavoratori transfrontalieri italiani.

Fabrizio CICCHITTO, presidente, fa presente che, su richiesta del deputato Falcone e in accordo con il Governo, lo svolgimento dell'interrogazione 5-09630 è rinviato ad altra seduta.

5-10905 Garavini: Sull'alienazione di proprietà immobiliari dello Stato italiano a Monaco di Baviera.**5-10939 Manlio Di Stefano: Sull'alienazione di proprietà immobiliari dello Stato italiano a Monaco di Baviera.**

Fabrizio CICCHITTO, presidente, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Vincenzo AMENDOLA risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Manlio DI STEFANO (M5S), replicando, ricorda che l'interrogazione è stata presentata a seguito di una lettera aperta firmata da due presidenti dei Comites ed indirizzata al Ministro interrogato. Dichiaro di essere a conoscenza delle esigenze di risparmio a cui deve fare fronte il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ma sottolineo che c'è il rischio che, a causa di meccanismi non comprensibili di opportunità politica e di valutazione reale e progettuale dell'operazione, si sottovaluti l'oggettivo valore del patrimonio immobiliare italiano all'estero. Auspica, quindi, che si vigili affinché l'operazione di dismissione di alcuni immobili di proprietà italiana non sia un'operazione in perdita. Ritengo opportuno che il Ministero censisca gli immobili all'estero, al fine di valutare quali sia più vantaggioso dismettere, anche tenendo conto della loro importanza quali presidi strategici.

Laura GARAVINI (PD), replicando, apprezza che il Governo abbia sostenuto che non saranno interessati dall'alienazione gli immobili che hanno dimostrato di avere una buona funzionalità. A tale proposito, ritiene positivo l'approccio del Governo in riferimento alla razionalizzazione dei tagli di spesa. Ritengo opportuno che l'eventuale dismissione di immobili all'estero tenga conto dell'efficacia dei servizi a cui essi sono preposti. In questo senso, ricorda che, mentre la sede del Consolato generale può risultare obsoleta per le funzioni che esso deve svolgere, la sede dell'Istituto di cultura di Monaco è idonea alle esigenze di spazio e di accessibilità necessarie all'Istituto stesso. Auspica che il Governo ponga la dovuta attenzione al tema oggetto dell'interrogazione, in quanto la situazione descritta non riguarda esclusivamente gli immobili italiani a Monaco di Baviera, ma numerosi edifici sparsi in tutto il mondo.

5-07061 Spadoni: Sui finanziamenti destinati al CIHEAM (Centre International de Hautes Études Agronomiques Méditerranéennes) di Bari.**5-11132 Spadoni: Sui finanziamenti destinati al CIHEAM (Centre International de Hautes Études Agronomiques Méditerranéennes) di Bari.**

Fabrizio CICCHITTO, presidente, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Vincenzo AMENDOLA risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Maria Edera SPADONI (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatta dalla risposta del Governo, in quanto ritiene non sia stata fornita una spiegazione alla domanda principale delle sue interrogazioni, relativa all'ammontare del finanziamento destinato al CIHEAM di Bari e ai progetti finanziati. Nel ricordare che il Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo ha approvato il finanziamento al CIHEAM di Bari per l'iniziativa a favore della Siria e Paesi limitrofi denominata « Sostegno all'agricoltura e allevamento

per il popolo siriano – Terza fase», a valere sugli stanziamenti del decreto missioni dell'esercizio finanziario 2016, denuncia la poca trasparenza nello stanziamento dei fondi.

5-11244 Cimbro: Sulla detenzione di un cittadino italiano in Mauritania.

Il sottosegretario Vincenzo AMENDOLA risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Eleonora CIMBRO (MDP), in sede di replica, si dichiara soddisfatta dalla risposta del Governo e si congratula con la diplomazia italiana per aver risolto la questione della detenzione di Cristian Provvigionato in Mauritania, dimostrando la propria capacità di dare risposte concrete. Ricorda che l'interrogazione in titolo è nata dalla richiesta della famiglia di Provvigionato ai parlamentari lombardi affinché interrogassero il Governo sulla situazione del proprio congiunto. Nel segnalare che l'interrogazione era stata presentata prima del rilascio di Provvigionato, ritiene di cogliere l'occasione per ringraziare e congratularsi ancora con il Governo.

La seduta termina alle 13.50.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 30 maggio 2017. — Presidenza del vicepresidente Andrea MANCIULLI. — Interviene il viceministro agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Mario Giro.

La seduta comincia alle 15.

Schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, riferito agli anni 2016-2018, cui è allegata la relazione sulle attività di cooperazione allo sviluppo, riferita all'anno 2015.

Atto n. 414.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), *relatrice*, presenta una nuova proposta di parere favorevole, che illustra, sottolineando che essa incorpora considerazioni relative ai temi emersi durante la discussione (*allegato 6*).

Maria Edera SPADONI (M5S) presenta una proposta alternativa di parere, di cui auspica l'approvazione (*vedi allegato 7*).

Il Viceministro Mario GIRO si esprime favorevolmente sulla proposta illustrata dall'onorevole Quartapelle Procopio.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, avverte che sarà messa in votazione dapprima la proposta di parere della relatrice, dalla cui eventuale approvazione deriva la preclusione della deliberazione sulla proposta alternativa di parere, presentata dal gruppo M5S.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 15.05.

ALLEGATO 1

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017 (C. 4505 Governo).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge recante « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017 (C. 4505 Governo);

apprezzati gli ulteriori risultati conseguiti in termini di abbattimento delle procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia, considerato che nel 2016 l'Italia aveva già raggiunto un risultato storico, scendendo per la prima volta al di sotto delle 80 infrazioni, e che nell'anno in corso le procedure ammontano a 67, di cui 53 per violazione del diritto dell'Unione e 14 per mancato recepimento di direttive;

sottolineata la rilevanza degli articoli 3, 6, 7, 8 e 13 del provvedimento ai fini delle competenze della Commissione;

valutata con particolare attenzione la portata dell'articolo 3, volto a sanare il caso EU-Pilot 8184/15/JUST e, in coerenza con altri provvedimenti di recente approvazione parlamentare, ad attuare ulteriormente la decisione quadro 2008/913 GAI del Consiglio del 28 novembre 2008 sul terreno della lotta contro razzismo e xenofobia, contro i discorsi d'odio che, in particolare, siano finalizzati alla negazione di fatti storici incontrovertibili, quali la

Shoah o i crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, anche mediante l'uso di internet;

apprezzato, altresì, il dettato dell'articolo 6, finalizzato ad assicurare l'attuazione della direttiva 2006/112/CE sul sistema comune di imposta sul valore aggiunto e ad introdurre una modifica al regime di non imponibilità ai fini IVA delle cessioni all'esportazione effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell'apposito elenco, che provvedano al trasporto ed alla spedizione dei beni all'estero in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo;

ritenuto significativo l'articolo 13, rientrante nella tipologia delle disposizioni necessarie per l'implementazione dei Trattati nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea, anche in connessione con la prospettiva di attuazione dell'articolo 42, paragrafi 3 e 4, del Titolo V del TUE in materia di missioni civili e militari, nonché di cooperazioni permanenti rafforzate nell'ambito della Politica di Sicurezza e di Difesa Comune, tenuto conto del nuovo regime normativo di partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali introdotto dalla legge n. 145 del 2016,

**DELIBERA DI RIFERIRE
IN SENSO FAVOREVOLE**

ALLEGATO 2

Interrogazioni nn. 5-03048 Rubinato e 5-06215 Casellato: Sul disastro aereo del 2008 al largo delle isole venezuelane Los Roques.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La Farnesina ha mantenuto un'attenzione costante sulla dolorosa vicenda del volo LET – 410 Transaven, inabissatosi nel 2008 al largo dell'arcipelago di Los Roques con a bordo 8 cittadini italiani, fornendo ai familiari ogni aggiornamento disponibile sugli sviluppi del caso.

In particolare, negli ultimi anni sono stati puntualmente forniti riscontri alle varie lettere inviate dalle famiglie Napoli, Durante e Gallo alle Autorità italiane e alcuni dei familiari delle vittime dell'incidente sono stati ricevuti il 23 luglio 2015 dal Presidente della Repubblica, che ha confermato l'impegno del Governo italiano per ottenere il recupero del velivolo da parte delle Autorità venezuelane.

Gli stessi familiari sono stati anche ricevuti nel settembre 2015 dal Direttore Centrale per i Paesi delle Americhe del MAECI, al quale hanno reiterato le loro istanze, auspicando che il relitto aereo possa essere recuperato per dare degna sepoltura ai resti delle vittime e accertare le cause e responsabilità dell'incidente.

Al fine di dare seguito a tale richiesta il MAECI, anche tramite la nostra Ambasciata a Caracas, ha effettuato numerosi passi sulle autorità venezuelane per ribadire la nostra aspettativa di recuperare i resti dell'aereo. In particolare, l'Ambasciatore italiano in Venezuela ha incontrato a più riprese il Procuratore Generale venezuelano, sollevando inoltre regolarmente la questione in tutte le occasioni di incontro politico fra i due Paesi e lanciando un forte appello per un impegno venezuelano nella prosecuzione delle operazioni.

Pur non contestando l'esigenza di recuperare il velivolo, le Autorità venezue-

lane hanno sempre fatto presente l'estrema difficoltà – sia tecnica che finanziaria – di una operazione di recupero a quasi mille metri di profondità. Al contempo, nel corso di un incontro con il nostro Ambasciatore avvenuto il 22 luglio 2015, il Procuratore Generale ha manifestato la disponibilità venezuelana a farsi carico di una parte delle operazioni di recupero, nella misura in cui anche da parte italiana vi fosse stato un concreto impegno in tal senso.

Anche alla luce di tali indicazioni pervenute da Caracas, il Governo italiano ha assunto a fine 2015 la decisione di offrire ai venezuelani una partecipazione italiana alle spese di recupero del relitto al fine di consentire la mobilitazione di mezzi tecnici adeguati ed ha identificato le relative risorse necessarie. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale è stato dunque incaricato ad inizio 2016 di negoziare con i venezuelani un nuovo accordo che preveda una compartecipazione dei costi di recupero del velivolo, fino ad un massimo di 3 milioni di euro per parte.

Sono quindi state fornite istruzioni alla nostra Ambasciata a Caracas, che ha formalmente comunicato alle autorità venezuelane la disponibilità italiana a partecipare ai costi di recupero. Queste ultime hanno assicurato che avrebbero avviato le procedure di consultazione presso gli enti competenti. Un riscontro venezuelano in proposito è stato sollecitato nell'agosto 2016. La questione è stata poi costantemente sollevata in ulteriori occasioni, da ultimo nel febbraio scorso, con un passo del nostro Ambasciatore a Caracas presso

il Ministero degli Affari Esteri venezuelano. In proposito, non si è ancora ottenuta risposta da parte venezuelana, in parte dovuto anche alla preoccupante situazione interna.

A fine 2016, anche i familiari delle vittime hanno incontrato l'Ambasciatore del Venezuela a Roma, sollecitando a loro volta una risposta venezuelana all'offerta del Governo italiano. L'Ambasciatore venezuelano si sarebbe impegnato a farsi interprete di tale richiesta presso le Autorità di Caracas.

Compatibilmente con la complessità dei rapporti con le Autorità di Caracas (anche su tutti gli altri temi di nostro interesse: situazione di sicurezza dei connazionali, accesso ai medicinali, crediti delle imprese

eccetera), la questione della compartecipazione ai costi del recupero del velivolo resta nell'agenda bilaterale e verrà sollevata in occasione di futuri incontri. Come debitamente segnalato ai familiari – la drammatica situazione economico-sociale e politica del Paese (inflazione stimata al 700 per cento, blocco nel pagamento degli stipendi e delle pensioni, carenza di generi alimentari e medicinali, mancato pagamento dei crediti alle aziende internazionali, eccetera) e soprattutto una preoccupante instabilità politica rende molto incerta l'eventualità che Caracas possa, al momento, impegnare una somma obiettivamente rilevante per portare a termine le operazioni di recupero dell'aereo LET-410.

ALLEGATO 3

**Interrogazioni nn. 5-10905 Garavini e 5-10939 Manlio Di Stefano:
Sull'alienazione di proprietà immobiliari dello Stato italiano a Monaco
di Baviera.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Vorrei rispondere partendo da una premessa che sta alla base del caso segnalato dagli Onorevoli interroganti. Razionalizzare le proprietà immobiliari dello Stato all'estero è una delle priorità che la legge ha assegnato alla Farnesina. Una priorità che comporta obiettivi impegnativi che coinvolgono il MAECI nel raggiungimento dei previsti saldi di finanza pubblica e nella riduzione del debito e impongono necessariamente una revisione della politica sugli immobili demaniali.

Dapprima, la legge di stabilità 2016 ha stabilito che il MAECI versi all'entrata del bilancio dello Stato 20 milioni di euro per il 2016 e 10 milioni di euro sia per il 2017 sia per il 2018 tramite operazioni di dismissione immobiliare di beni non più utili per le finalità istituzionali. Successivamente, la legge di bilancio 2017 ha incrementato tali cifre, stabilendo che il MAECI dovrà conseguire dalle dismissioni immobiliari proventi per 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mentre per il 2019 è stato inserito un target di 16 milioni di euro.

Con le medesime disposizioni, la legge ha altresì previsto che, nel caso di mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi, siano decurtati i fondi, per un ammontare corrispondente, destinati all'Agenzia Italiana per la Cooperazione alla Sviluppo. Poiché a nessuno sfugge l'importanza che l'attività di cooperazione ha per la politica di questo Ministero, comprenderete come la dismissione del patrimonio immobiliare abbia conseguenze ben più ampie di quanto si possa immaginare.

Venendo alla situazione particolare a Monaco di Baviera, ci tengo innanzitutto a sottolineare – e vorrei che fosse chiaro – come non sia mai stata presa in considerazione una limitazione delle attività del Consolato Generale né tantomeno una sua chiusura. Non sarebbe del resto possibile in considerazione della grande collettività italiana ivi residente e dell'importanza della città di Monaco di Baviera e del Land Baviera in generale non solo nel contesto tedesco ma anche in ambito europeo.

Altra cosa è lo stabile che ospita il Consolato Generale. Occorre prendere atto che esso non è totalmente funzionale alle attività istituzionali, a causa delle sue condizioni e della necessità di interventi strutturali. Per tali ragioni, nel 2015 è stata esplorata la possibilità – con avviso pubblico – di permuta con conguaglio ma la procedura è stata temporaneamente accantonata, non avendo prodotto i risultati sperati. Si continua tuttavia a ritenere che sia nell'interesse pubblico procedere all'alienazione dell'immobile, tenuto conto del valore di mercato dello stabile e delle necessità istituzionali.

Vorrei rassicurarvi sul fatto che un'eventuale vendita sarà comunque subordinata alla preventiva individuazione di locali idonei e altrettanto funzionali dove ricollocare le strutture.

Nella scelta del nuovo edificio si terrà inoltre conto di aspetti importanti come la centralità della Sede, la sua accessibilità al pubblico, le garanzie di sicurezza sul lavoro e gli standard di efficienza energetica.

Quanto alla convenienza dell'operazione immobiliare, per la perizia dell'immobile si è provveduto secondo quanto previsto dalla Legge n. 183/2011, avvalendosi di *expertise* locale, in condizioni di indipendenza ed assenza di interesse. Allo stesso modo, in caso di acquisto, si procederebbe per valutare l'investimento su un nuovo immobile per i servizi consolari, tenendo conto delle specificità locali. Ogni ipotesi di alienazione o di permuta dell'edificio ha tenuto e terrà conto delle opzioni di mercato, della necessità di interventi di investimento e del valore dell'immobile. Non si ravvisa, quindi, possibilità alcuna di danno all'erario, ma solo benefici, sia in termini di allocazione più funzionale e moderna degli uffici, sia di possibile entrata al bilancio dello Stato.

Per quanto riguarda l'immobile di Monaco di Baviera già in uso ai servizi

informativi e attualmente libero, dopo un'asta del 2016 andata deserta, si è svolta una procedura per manifestare interesse all'acquisto, i cui atti erano consultabili sulla sezione « Amministrazione Trasparente » del sito istituzionale della Farnesina. La procedura per manifestazione di interesse ha avuto esito negativo. È stato quindi indicato alla Sede di dare la massima pubblicità alla vendita per poi procedere a trattativa privata.

Concludo dicendo che le notizie su una possibile vendita dell'edificio che ospita l'Istituto Italiano di Cultura di Monaco di Baviera sono infondate. Non vi è alcuna istruzione della Farnesina in tal senso, tanto più che la manifestazione di interesse ad acquistare l'immobile dell'Istituto, esternata da parte di un soggetto privato locale, non è stata presa in considerazione.

ALLEGATO 4

Interrogazioni nn. 5-07061 Spadoni e 5-11132 Spadoni: Sui finanziamenti destinati al CIHEAM (*Centre International de Hautes Études Agronomiques Méditerranéennes*) di Bari.

TESTO DELLA RISPOSTA

Desidero innanzitutto ringraziare l'On. Spadoni per consentirmi di illustrare l'impegno del Governo, per il tramite della Cooperazione italiana, volto ad alleviare le sofferenze del popolo siriano.

Dall'inizio del conflitto, la Cooperazione Italiana ha destinato alla crisi siriana un contributo complessivo pari a oltre 123 milioni di euro. Gli interventi sono stati realizzati sia attraverso iniziative a favore della popolazione sfollata all'interno del Paese (pari al 27 per cento del totale), sia per sostenere gli sforzi dei Paesi di accoglienza dei rifugiati, in particolare Libano (38 per cento) e Giordania (20 per cento). Una quota minore è stata inoltre destinata ai rifugiati in Iraq (3 per cento) e in Turchia (2 per cento). Infine, circa il 10 per cento delle risorse sono state utilizzate per iniziative di respiro regionale.

Per quanto riguarda le attività in Siria, la Cooperazione Italiana agisce essenzialmente con interventi, finanziati sia sui fondi ordinari della Cooperazione Italiana che sul Decreto Missioni, di scala limitata ed ad impatto immediato, quali la riabilitazione e ricostruzione di infrastrutture di base (reti idriche/elettriche, strade, scuole, ospedali) ed il sostegno all'erogazione dei servizi pubblici essenziali (sanità, istruzione, gestione dei rifiuti).

Tra il 2014 e il 2016, l'Italia ha finanziato il Programma del CIHEAM « *Agriculture and Livestock Support for the Syrian People* (per un valore 2,25 milioni di euro) nel nord ovest della Siria (prevalentemente Idlib, Atarib e Afrin). Per realizzare tale progetto, il CIHEAM opera in

remoto con un proprio team da Gaziantep, in Turchia. Tale programma è cofinanziato dalla cooperazione britannica e realizzato in partenariato con le Autorità locali. Nell'ambito di tale iniziativa, è stato costituito un fondo rotativo che permette alle associazioni di tecnici create dal progetto di distribuire sementi, fertilizzanti e vaccini a beneficiari individuati nelle summenzionate aree del Nord della Siria, i quali ripagano parte dei costi degli input e dei servizi (70 per cento-80 per cento) al CIHEAM per ricostituire il fondo.

Con delibera del 20 febbraio 2017, il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo ha approvato un ulteriore contributo di 1.3 milioni di euro al CIHEAM per la realizzazione della III fase di questo Programma, con l'obiettivo di sostenere la resilienza delle comunità rurali in Siria, nonché di aumentare la produzione agricola e zootecnica ed il reddito delle loro famiglie, attraverso la fornitura di materiali e prodotti agricoli, servizi ed assistenza tecnica in collaborazione con le Amministrazioni Locali.

L'area di intervento è quella delle regioni nel Nord Est e Nord Ovest della Siria, nei distretti ove saranno presenti condizioni di relativa sicurezza. Le principali attività previste attraverso il fondo rotativo includono:

Distribuzione di materiali e prodotti agricoli per le colture;

Distribuzione di mangimi e medicinali veterinari agli allevatori;

Supporto all'irrigazione nel Nord Est della Siria e distribuzione di attrezzature irrigue;

Inoltre, è previsto il rafforzamento dei servizi veterinari locali ed esecuzione di vaccinazioni pianificate assieme alle Amministrazioni locali; il miglioramento dei servizi agli agricoltori (i.e. trattamenti fitosanitari); la formazione per tecnici e Amministrazioni locali, attraverso il sistema della formazione a distanza (*e-learning*) e quello dell'assistenza tecnica in remoto.

L'iniziativa, continuerà ad essere gestita « in remoto » da una base del progetto a Gaziantep in Turchia, per quanto riguarda l'area Nord Ovest; e da un'altra a Beirut in Libano, per la parte riguardante il Nord Est della Siria. Essa sarà indirizzata a circa 5.000 beneficiari diretti: tra questi figurano il personale tecnico e amministrativo del progetto, il personale delle

amministrazioni locali, nonché agricoltori e veterinari. Considerando anche le loro famiglie, saranno in totale circa 35.000 le persone a beneficiare indirettamente del progetto.

Il Programma è in linea con gli impegni presi dall'Italia nell'ambito delle Conferenze di Londra (febbraio 2016) e di Bruxelles (aprile 2017), dove la cooperazione italiana ha previsto interventi per complessivi 400 milioni di dollari per il triennio 2016-2018, destinato sia ad attività d'emergenza che ad interventi di resilienza e rilancio economico-sociale in Siria e nei Paesi della regione.

Desidero concludere la mia risposta richiamando il comunicato finale del Vertice G7 di Taormina, nel quale non poteva mancare un importante riferimento alla Siria e all'impegno dei Sette di contribuire ai costi della ricostruzione una volta che una transizione politica credibile sarà avviata.

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-11244 Cimbro: Sulla detenzione di un cittadino italiano in Mauritania.

TESTO DELLA RISPOSTA

Desidero innanzitutto ringraziare l'On. Cimbro per consentirmi di ripercorrere una vicenda che, dopo mesi di costante impegno del Ministro Alfano, mio personale e della Farnesina, si è recentemente conclusa in maniera positiva: come sapete, il Signor Cristian Provvisionato è rientrato in Italia il 12 maggio scorso, dopo essere stato rimesso in libertà dalle Autorità giudiziarie mauritane.

Ricordo che il Signor Provvisionato era stato fermato dalle Autorità di Nouakchott alla fine dell'agosto 2015, dopo circa due settimane dal suo arrivo in Mauritania, dove si era recato su richiesta di una società italiana che si occupa di vigilanza. Il Signor Provvisionato era stato inviato nella capitale mauritana per rappresentare una ditta indiana che commercializza prodotti tecnologici finalizzati alle intercettazioni e al controllo remoto di dispositivi elettronici.

Da allora, Cristian Provvisionato si trovava in stato di arresto preventivo con l'accusa di far parte di una associazione internazionale finalizzata alla truffa ai danni dello Stato mauritano nel settore della sicurezza. Essendo un cittadino straniero e dunque, per le Autorità mauritane, a rischio di fuga, il Signor Provvisionato è rimasto in stato di arresto provvisorio in attesa che le indagini preliminari si concludessero. Per tutto questo tempo, grazie anche all'azione svolta dalla Farnesina, il nostro connazionale è stato trattenuto non in un carcere comune, ma all'interno di una struttura della Polizia locale. Ciò gli ha consentito di ricevere un trattamento migliore di quanto avviene normalmente in casi analoghi, anche in considerazione delle sue condizioni di salute, dal momento che il Signor Provvisionato è diabetico. Sempre grazie all'azione della Farnesina, il Signor

Provvisionato ha potuto ricevere regolarmente i pacchi inviati dalla famiglia, inclusi i medicinali di cui aveva bisogno.

L'azione della Farnesina e dell'Ambasciata a Rabat è stata, fin dal primo momento, molto decisa, sia in Italia che a Nouakchott. Numerosissimi e continui sono stati, nei 20 mesi appena trascorsi, gli interventi effettuati a livello politico-diplomatico per rappresentare alle Autorità locali la nostra viva aspettativa che la procedura giudiziaria potesse concludersi rapidamente.

Costanti sono state anche le visite consolari rese al connazionale, il quale ha avuto contatti regolari con i suoi famigliari, che ha anche incontrato, grazie al sostegno offerto dall'Ambasciata. Sia la Farnesina che la Rappresentanza a Rabat hanno mantenuto contatti continui con la famiglia Provvisionato in Italia, che è stata ricevuta molte volte al Ministero degli Esteri. Da ultimo, il Ministro Alfano ha incontrato lo scorso 26 aprile la signora Doina Coman, madre di Cristian, assumendosi l'impegno, anche personale, di lavorare senza sosta per la liberazione del figlio.

La tenace azione politico-diplomatica portata avanti anche personalmente dal Ministro Alfano sia in Italia che in Mauritania, è culminata nella mia missione a Nouakchott il 10 e 12 maggio scorsi. Come noto, a conclusione di tale visita ho potuto accompagnare Cristian Provvisionato in Italia.

Come dichiarato dal Ministro Alfano, si tratta di un risultato importante che dimostra la profonda amicizia della Repubblica Islamica di Mauritania verso l'Italia nonché grande umanità verso Cristian, che con tale decisione ha potuto riabbracciare la sua famiglia.

ALLEGATO 6

Schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, riferito agli anni 2016-2018, cui è allegata la relazione sulle attività di cooperazione allo sviluppo, riferita all'anno 2015 (Atto n. 414).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato lo Schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo riferito agli anni 2016-2018, cui è allegata la relazione sulle attività di cooperazione allo sviluppo, riferita all'anno 2015 (Atto n. 414), ai sensi degli articoli 12 e 13, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 125;

richiamato il parere espresso il 23 luglio 2015 sullo Schema di documento triennale riferito agli anni 2015-2017 e sulla relazione riferita all'anno 2014 (atto n. 187), nonché il parere espresso il 18 giugno 2016 sullo Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (atto n. 175);

sottolineato il grave ritardo con cui il provvedimento è stato presentato alle Camere, rispetto al termine del 31 marzo previsto dalla legge n. 125 del 2014, a detrimento di programmabilità e prevedibilità degli interventi, pur tenendo nel debito conto l'entrata a regime, a partire dal 1° gennaio del 2016, dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;

ricordato che l'atto in titolo costituisce un elemento fondamentale per il sistema italiano di cooperazione allo sviluppo, ridisegnato dalla fondamentale legge n. 125 del 2014, di cui delinea visione strategica, criteri di intervento, obiettivi e priorità settoriali e geografiche, sia a livello bilaterale sia in sede multilaterale;

sottolineato che l'atto in titolo è esaminato dal Parlamento contestualmente alla celebrazione a Taormina, sotto presidenza italiana, del Vertice dei Capi di Stato e di Governo del G7, la cui Dichiarazione conterrà specifiche proposte dell'Italia sui temi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e per l'azione internazionale di aiuto allo sviluppo;

tutto ciò premesso e osservato, altresì, che:

lo Schema in esame – che dà conto delle aree storiche di intervento della cooperazione italiana e colloca i profili di innovazione in una linea di continuità di lungo periodo – si conferma quale cruciale punto di riferimento per la programmazione di tutti gli attori del sistema italiano di cooperazione allo sviluppo: Amministrazioni dello Stato, Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, società civile, autonomie locali, università e centri di ricerca, fondazioni, sistema cooperativo, settore privato profit e no profit, fino alle comunità di migranti. Esso delinea, in particolare, la strategia del sistema italiano della cooperazione e marca un deciso salto qualitativo rispetto al passato nel percorso di attuazione della legge n. 125 del 2014, sia in termini di metodo sia in termini di contenuti;

si sottolinea la qualità delle decisioni strategiche riferite all'organizzazione dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, che permettono di dare una struttura all'implementazione degli indi-

rizzi politici all'altezza di una cooperazione allo sviluppo più agile e efficace;

il provvedimento evidenzia il consolidamento del *trend* di crescita delle risorse finanziarie destinate alla cooperazione italiana allo sviluppo, che ha permesso di registrare un incremento storico della percentuale di stanziamenti in rapporto al PIL, passata dal picco negativo del 2013, pari allo 0,14 per cento, allo 0,26 del 2016, quanto il Canada e in misura superiore agli stessi Stati Uniti e al Giappone. Il mantenimento di tale *trend* permetterà di conseguire entro il 2020 l'obiettivo dello 0,30 per cento del PIL, che è certamente la prova tangibile di un impegno verso il riallineamento dell'Italia rispetto agli obiettivi concordati internazionalmente, anche se servirà un aumento più significativo per raggiungere l'obiettivo dello 0,7 per cento del PIL entro il 2030;

gli incrementi di risorse risultano particolarmente consistenti nell'ambito della cooperazione bilaterale, passata da 430 milioni di euro nel 2016 a 564 milioni di euro nel 2017, come pure in quello della cooperazione delegata, i cui fondi assegnati dall'Unione europea al MAECI sono quasi quadruplicati, passando da 3 programmi affidati per un totale di 33 milioni di euro nel dicembre 2015 a 11 programmi affidati per un totale di quasi 146 milioni di euro, a sostegno dell'affidabilità internazionale dell'Italia, anche se molto resta ancora da fare nel percorso per il conseguimento dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;

è opportuno chiarire che l'incremento complessivo di risorse destinate alla cooperazione italiana allo sviluppo include anche, come da classificazione OCSE-DAC, i maggiori fondi destinati all'assistenza ai rifugiati accolti dall'Italia anche in questa fase emergenziale. Va sottolineato però che dal 2012 in ogni legge di bilancio e per quanto previsto anche dal DEF 2018-2020 si registrano sia aumenti delle risorse per la cooperazione bilaterale a dono, indipendente dall'aumento che risulta a con-

suntivo nel bilancio italiano una volta conteggiate le spese per i rifugiati. Questi aumenti paralleli – della cooperazione bilaterale a dono, già in fase di programmazione, e dei fondi stanziati per affrontare le spese per la gestione dei flussi migratori – sono in linea con l'approccio onnicomprensivo ai temi dell'aiuto allo sviluppo, da intendersi come azione su più fronti e a più livelli, nei Paesi di origine, di transito come pure di destinazione dei profughi;

a tal proposito, è certamente da evidenziare il dibattito in corso a livello internazionale per una revisione dei criteri dell'OCSE finalizzata, tra l'altro, a incorporare dal calcolo dell'aiuto pubblico allo sviluppo (ODA) le risorse destinate alla gestione dell'emergenza migratoria. Il Governo italiano è già impegnato su questo terreno e l'azione del Parlamento sul medesimo punto potrà corroborare e rafforzare un'azione da Sistema Paese, destinata a cogliere il momento positivo della presidenza del G7;

in generale, considerata la caratura dell'Italia, quale Paese donatore di media grandezza, come nella precedente edizione, dal Documento emerge ancora una quantità eccessiva di obiettivi settoriali che rischiano di diluire l'impatto e l'efficacia degli interventi. Si suggerisce la possibilità che nei prossimi anni il documento si strutturi adottando una matrice che valorizzi gli impegni che l'Italia si assume per il triennio oggetto del documento. È forte inoltre l'esigenza di massimizzare una volta per tutte la selettività delle priorità settoriali, oltre che di quelle geografiche, per fare emergere il valore aggiunto dell'impegno italiano, nel rispetto del principio di appropriazione (*ownership*) dei processi di sviluppo da parte dei Paesi partner, richiamato dall'articolo 12 della legge n. 125 del 2014. Tale impegno, che è ormai consolidato e riconosciuto dalla comunità internazionale nel campo della sicurezza alimentare, culminato in Expo 2015, deve declinarsi in specifiche e limitate aree di intervento che valorizzino il valore ag-

giunto che può portare la nostra cooperazione, superando nella programmazione la dinamica di definizione di priorità per singolo Paese. È indubbiamente da rimarcare il riconoscimento specifico al nostro Paese per essere divenuto ormai un riferimento per la comunità internazionale nella proposta di buone pratiche sul terreno delle politiche migratorie;

la cooperazione italiana allo sviluppo dovrà sempre più costituire un fattore di leva per promuovere e generare risorse a livello multilaterale. In questo senso gli interventi di Cassa Depositi e Prestiti potranno rappresentare un valido modello di *best practice*, capace di innescare un meccanismo virtuoso a livello UE;

nell'attuale fase epocale per lo sviluppo globale, segnata dall'aumento di crisi e di emergenze che richiedono aiuto dalla comunità internazionale, in concorrenza con le già limitate risorse destinate all'Agenda globale, occorrono decisioni storiche. Preso atto ormai dei limiti degli aiuti a dono, non è più procrastinabile la definizione di strumenti finanziari innovativi e il coinvolgimento di tutti gli attori che compongono il sistema della cooperazione allo sviluppo verso obiettivi comuni e con confluenza di risorse in linea peraltro con le raccomandazioni adottate in occasione del *World Humanitarian Summit* di Istanbul del maggio 2016. Su questo terreno le aspettative convergono sul prossimo Documento triennale che nel 2018 sarà presentato al Parlamento entro i tempi previsti dalla legge;

nel processo di attuazione della riforma del 2014, occorre dare specifica concretezza alla funzione di coordinamento e di monitoraggio sulla coerenza delle politiche di cooperazione allo sviluppo che la legge n. 125 attribuisce al MAECI nei confronti delle Amministrazioni destinatarie di circa due terzi delle risorse complessive, con riferimento particolarmente al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno. Inoltre, si auspica che nel prossimo Do-

cumento triennale trovino riferimento anche le attività di altri ministeri che riguardano i settori prioritari di intervento della nostra cooperazione, nonché gli interventi degli enti locali. Infine, si sottolinea la necessità di far funzionare con regolarità i meccanismi di coordinamento tra Ministeri e del sistema italiano della cooperazione previsti dalla legge n. 125 del 2014;

affinché il bilancio sulla riforma possa confermarsi positivo è urgente procedere senza ulteriore ritardo alla emanazione dei decreti attuativi prodromici al bando di un concorso per il personale dell'Agenzia italiana di cooperazione allo sviluppo, chiamata ad attuare un disegno politico di alto profilo e a presidiare sul terreno la realizzazione dei progetti, interagendo con i governi e con gli omologhi attori internazionali e nello stesso tempo assicurare maggiore autonomia e agilità organizzativa alla stessa Agenzia, assicurando la sua partecipazione alle ipotesi di sezioni o comparti di contrattazione che si stanno valutando per le altre Agenzie, ovvero consentendole di adottare cambiamenti organizzativi con semplici regolamenti interni e senza il ricorso a strumenti più complessi e con procedure più lunghe;

occorre valorizzare il nuovo ruolo di Cassa Depositi e Prestiti, che dovrà presto iniziare a utilizzare risorse proprie, a coinvolgere il settore private e a avere un'attenzione particolare al *blending* comunitario. In linea con l'attenzione alla cooperazione delegata, con il trust fund istituito a La Valletta l'Italia è il Paese che in questo momento sta effettivamente utilizzando le risorse europee per contrastare le cause strutturali delle migrazioni con progetti per 60 milioni di euro europei;

in generale, il Documento in titolo è assai utile per individuare le buone pratiche e i meccanismi di monitoraggio e di focalizzazione sull'efficacia degli aiuti, che potranno essere riflessi anche nella prossima stesura;

in tale prospettiva, già nel corso del 2017 in occasione dello svolgimento della Conferenza nazionale sulla cooperazione allo sviluppo potrà essere fatto il punto dei risultati conseguiti a quattro anni dall'entrata in vigore della riforma e grazie all'impegno nelle diverse sedi multilaterali

i cui l'Italia ricopre ruoli attivi (soprattutto ONU e G7),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 7

Schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, riferito agli anni 2016-2018, cui è allegata la relazione sulle attività di cooperazione allo sviluppo, riferita all'anno 2015 (Atto n. 414).

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA
DAL GRUPPO DEL MOVIMENTO 5 STELLE**

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

in sede di espressione del parere sullo Schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo riferito agli anni 2016-2018, cui è allegata la relazione sulle attività di cooperazione allo sviluppo, riferita all'anno 2015 (Atto n. 414), ai sensi degli articoli 12 e 13, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 125,

premessi che:

la legge 11 agosto 2014, n. 125 recante «Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo», all'articolo 12 prevede che «il Consiglio dei ministri approvi, entro il 31 marzo di ogni anno, previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari, il documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo»;

l'Atto è stato inviato alle Camere, per il previsto parere, solo in data 24 aprile 2017. Conseguentemente, il termine, di cui al citato articolo 12, risulta ampiamente disatteso non solo in relazione all'adozione definitiva del provvedimento da parte del Consiglio dei Ministri ma già rispetto alla redazione, a opera del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (di seguito MAECI), sotto forma di schema di documento triennale, a detrimento sia della programma-

bilità sia della prevedibilità degli interventi; peraltro, sempre la legge 11 agosto 2014, n. 125, all'articolo 13, comma 1, dispone che le Commissioni si esprimano nei termini previsti dal Regolamento delle rispettive Camere, decorsi i quali il Documento è approvato anche in assenza del parere;

sempre ai sensi dell'articolo 12 della citata legge, il Documento triennale, in verità alquanto ambizioso, tenendo conto della relazione sulle attività realizzate nell'anno precedente, «indica la visione strategica, gli obiettivi di azione e i criteri di intervento, la scelta delle priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonché dei diversi settori nel cui ambito dovrà essere attuata la cooperazione allo sviluppo. Il documento esplicita altresì gli indirizzi politici e strategici relativi alla partecipazione italiana agli organismi europei e internazionali e alle istituzioni finanziarie multilaterali»;

il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2016-2018 cita l'Agenda 2030, prevedente per l'appunto l'eliminazione della povertà entro il 2030 con attenzione alle 5 «P» (Persone, Pianeta, Prosperità, Pace e Partnership), come centro della strategia di sviluppo sostenibile da realizzarsi «per far fronte ai profondi cambiamenti sociali, politici e demografici in atto, alla crescente destabilizzazione in alcune aree in Africa e nel Medio Oriente, all'acuirsi dell'emergenza migratoria» non senza richiamare la ne-

cessità di una « cooperazione moderna, incentrata su buon governo e fiscalità (Piano di Azione di Addis Abeba), attenzione all'ambiente (CoP21 di Parigi), a impresa sociale, occupazione e lavoro dignitoso (Agenda G7 e G20) »;

i riferimenti a documenti, a impegni internazionalmente assunti, alle numerose e interdipendenti attività da mettere in atto al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati, danno con evidenza la misura della complessità del problema trattato, nonché della complessità di funzionamento di organi e enti che, ai sensi della più volte richiamata legge di riforma del 2015, sono chiamati a realizzare la politica di cooperazione allo sviluppo;

in tal senso, il MAECI nella persona del Ministro, con le importanti attribuzioni riservate con la legge n. 125 del 2014 al Viceministro per la cooperazione internazionale, senza dimenticare la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (DGCS), l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS), la Cassa depositi e prestiti (CDP), il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS), il Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo (CNCS), rappresentano la nuova e complessa architettura istituzionale della cooperazione;

tuttavia, a parere dei presentatori del presente atto, tale architettura fatica a « carburare » e a trovare sinergie su come operare e concertare gli interventi, oltre che a dotarsi di personale adeguato e sufficiente per gli ambiziosi intenti programmatici evidenziati nel Documento triennale, soprattutto per quanto riguarda la neonata AICS; nello specifico, è stata proprio la direttrice di quest'ultima, Laura Frigenti, a lamentare, in sede di audizione sull'atto del Governo n. 414 del 24 maggio 2017, il mancato avvio all'adozione dei necessari decreti attuativi per il reclutamento di personale in seno all'Agenzia, insufficiente per dare avvio ai tanti ambiziosi progetti;

la riforma del 2015 ha, invero, aumentato i centri di poteri e attribuzioni

che sovrintendono e governano il percorso realizzativo della politica di cooperazione allo sviluppo; ad esempio, è prevista l'istituzione di un Viceministro con delega alla cooperazione e allo sviluppo che, tuttavia, sembrerebbe di fatto essere privo di una vera e propria delega piena, in quanto le sue attribuzioni verrebbero a confliggere con quelle espressamente attribuite al Ministro dallo stesso Statuto dell'AICS di cui al decreto ministeriale n. 113 del 2015, lasciando conseguentemente spazio a leciti dubbi circa il concreto ambito di operatività della stessa; peraltro, lo stesso discorso vale anche per il Comitato consultivo per la valutazione del quale si è dotata la DGCS (composto anche di personalità indipendenti, in rappresentanza del mondo universitario, dei raggruppamenti delle Organizzazioni della società civile partecipanti al « Gruppo Efficacia » e dell'Associazione italiana di valutazione) con i compiti, fra l'altro, di esprimere un parere sul Programma di valutazione e effettuare un esame del suo stato di attuazione, redigendo un parere sulla qualità delle valutazioni effettuate rispetto agli standard internazionali (OCSE-DAC) e sui seguiti operativi dati alle valutazioni stesse: risulta essersi riunito tre volte, come ha affermato, nel corso della sua audizione del 30 maggio 2017, il Viceministro Mario Giro, e tuttavia non è dato sapere cosa sia stato deliberato dal citato Comitato;

allo stesso modo, l'istituzione di un Consiglio nazionale permanente per la cooperazione allo sviluppo nonché una Conferenza nazionale triennale (che al momento risulta solo auspicabile si tenga entro il 2017), al di là delle attribuzioni « sulla carta », implicheranno inevitabilmente nuove nomine e rimborsi;

sebbene il provvedimento evidenzia il consolidamento della tendenza di crescita delle risorse finanziarie destinate alla cooperazione italiana allo sviluppo (soprattutto quella bilaterale a dono e quella delegata) permettendo, in tal modo, di registrare un buon incremento della percentuale di stanziamenti in rapporto al

PIL, tuttavia, per quanto concerne l'incremento complessivo delle citate risorse, in queste non si possono includere i maggiori fondi destinati alle ingenti misure per affrontare il fenomeno migratorio, soprattutto in considerazione del già considerevole stanziamento, per tale motivo, di circa 4,5 miliardi di euro;

peraltro, proprio secondo i dati ufficiali raccolti dall'ODA (*Official Development Assistance* - Aiuto pubblico allo sviluppo) OCSE/DAC, desumibili dal sito <http://www.oecd.org/development/>, lo stanziamento speso per ospitare i rifugiati all'interno dei paesi donatori è salito a 15,4 miliardi di dollari, in termini reali del 27,5 per cento, dal 2015. Molti Paesi donatori hanno visto afflussi senza precedenti di profughi negli ultimi due anni e il DAC sta lavorando per chiarire le proprie regole di segnalazione ODA per garantire che i costi dei rifugiati non fagocitino i fondi per lo sviluppo; si legge ancora, sul medesimo sito: « Una regola DAC del 1988 consente ai Paesi donatori di contare determinate spese di rifugiato come ODA per il primo anno dopo il loro arrivo. L'Australia, il Giappone, la Corea e il Lussemburgo non hanno conteggiato i costi per i rifugiati a titolo di ODA nel 2016, ma 11 Paesi hanno speso oltre il 10 per cento della loro ODA sui rifugiati. Tra questi, l'Austria, la Germania, la Grecia e l'Italia hanno utilizzato oltre il 20 per cento di ODA per i costi dei rifugiati »;

appare dunque opportuna più che mai una corretta interpretazione dei criteri dell'OCSE finalizzata soprattutto a scorporare dal calcolo dell'aiuto pubblico allo sviluppo (ODA) le risorse destinate alla gestione del fenomeno migratorio;

L'ODA, pertanto, dovrà essere finalizzato ai Paesi di origine e di transito dei migranti, e non ai Paesi di destinazione, come l'Italia, dove già cospicue risorse sono destinate al Ministero competente, ovvero il Ministero dell'interno, ma mal impiegate e senza alcun supporto concreto da parte dell'Unione europea; a tal proposito, va rimarcata assai criticamente

l'assenza dell'Europa che di volta in volta fa mostra di buone intenzioni ma che si traduce, in realtà, in un immobilismo e in una chiusura, soprattutto in termini di redistribuzione, tanto da far dichiarare, il 17 maggio 2017, alla Cancelliera tedesca Merkel che: « per la Ue è molto deplorabile che non abbiamo un sistema di redistribuzione comune e che l'Italia venga lasciata molto sola con questa questione »;

la realizzazione concreta della politica di cooperazione allo sviluppo si realizzerà seguendo tre macro temi, indicati nel Documento quali: Area Cooperazione allo sviluppo (riduzione della povertà), Area Sviluppo economico, Area cambiamenti climatici. Per ogni area citata è indicato un elenco di Paesi Prioritari. Tra questi si segnala, nell'area subsahariana, l'assenza della Repubblica Centrafricana e della Guinea Conakry, mentre nell'area delle Americhe, dopo l'approccio regionale già sperimentato con successo in alcuni Paesi dell'America centrale, Honduras e Guatemala in particolare, sarebbe giusto sostenere quella della Colombia che sta perseguendo, con alterne fortune, la pacificazione nazionale per porre fine alla pluridecennale lotta alle Forze armate rivoluzionarie della Colombia (FARC);

sempre con riferimento all'elenco dei Paesi, indicati come prioritari dal documento in titolo, si segnala l'assenza di una chiara relazione tra gli interventi che saranno posti in essere in detti Paesi e l'azione che l'Italia svolge, in altri Paesi (Libia, Afghanistan, Iraq in evidenza) partecipando alle numerose missioni internazionali di pace, sia sotto l'egida dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che dell'Unione europea. Dette partecipazioni risultano assai significative – sia in termini di risorse finanziarie che di impegno di uomini – e dovrebbero realizzare anch'essi, almeno in linea di principio, la politica di cooperazione allo sviluppo del nostro Paese;

invero, non è dato sapere come possa concepirsi una cooperazione quando, di fatto, si occupano Paesi del

Terzo Mondo; allo stesso modo, non si comprende come sia possibile finanziare operazioni di sminamento o ricerca dell'acqua o, più in generale, di lotta alla fame, malcelando queste ultime, poi, dietro chiari intenti di democratizzazione, dei cui contenuti pare quanto meno lecito dubitare; senza tenere in conto l'enorme contraddizione in cui si incorre continuando a finanziare le così dette « missioni di pace », viceversa stanziando somme evidentemente insufficienti per impegnarsi realmente nella cooperazione;

in tal senso, infatti, pesano le crisi politiche e umanitarie che continuano a assorbire una rilevante quantità di risorse;

la realizzazione della cosiddetta « cooperazione delegata », da parte di organismi sovranazionali quali l'Unione europea, risulta di difficile comprensione e di non chiara rappresentazione. Lo stesso Documento riporta che la « DGCS del MAECI ha ricevuto in affidamento dalla Commissione europea la gestione di quattro programmi, due in Sudan, uno in Egitto e uno in Etiopia », ma al contempo cita l'AICS quale ente che « si sta preparando ad accreditarsi presso la UE per la gestione di progetti di cooperazione delegata », a riprova della tesi, sostenuta dai sottoscrittori del presente atto, di una commistione di attribuzioni, compiti e poteri che non realizza praticamente i pomposi principi enunciati dalla legge istitutiva, nonché dall'ambizioso documento in commento;

l'aiuto umanitario risulta essere la prima priorità in Siria, Iraq, Sud Sudan e Yemen, senza dimenticare Sahel, Corno d'Africa, Palestina, Repubblica Centro-Africana e Sudan. Il fenomeno migratorio, poi, sta assumendo i caratteri di una vera e propria emergenza umanitaria, disegnando drammaticamente la mappa delle crescenti disuguaglianze che separano il Sud e il Nord del mondo. La cooperazione allo sviluppo deve assumere, dunque, un ruolo decisivo: da un lato, l'Africa diventa un'assoluta priorità, dall'altro occorre intensificare gli sforzi nei quadranti geo-

politici (Mediterraneo, Medio Oriente e Balcani) a noi più prossimi;

il Documento ha, inoltre, come obiettivi quelli di « porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un'agricoltura sostenibile, garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico-sanitarie. » Tuttavia, all'interno del documento è citata, quale traguardo qualificante, l'approvazione, per ora solo presso la Camera dei deputati, del progetto di legge n. 2212 (a prima firma della deputata Daga del gruppo M5S) recante « Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica dell'acqua », attualmente in discussione presso la competente commissione al Senato, e a tale proposito occorre segnalare come lo spirito originario del testo sia risultato stravolto dalle modifiche apportate dalla maggioranza parlamentare, tanto da aver costretto la presentatrice a ritirare la propria sottoscrizione del provvedimento medesimo, oltre che aver fatto registrare il voto convintamente contrario del gruppo M5S della Camera dei deputati;

così come, evidenziato con una certa enfasi, il Documento in titolo esprime soddisfazione per il fatto che « in ambito UE, l'Italia ha promosso un nuovo patto con l'Africa per la gestione e riduzione dei flussi (il *Migration Compact*, fatto proprio dal Consiglio Europeo del 28 giugno 2016) », laddove, per i sottoscrittori del presente parere, a prevalere, in questo patto che di fatto ricalca quello che l'Unione europea ha siglato con la Turchia, è una logica di cooperazione non disinteressata, ambigua, con pochi elementi di novità, basata sullo scambio più che sui bisogni e sui diritti di chi fugge e di chi accoglie;

con riferimento, inoltre, all'Obiettivo n. 16 dell'Agenda 2030, dedicato alla sicurezza e pace dei cittadini all'interno delle società, appare sempre più insostenibile la politica del « cerotto e delle bombe » che vede l'Italia essere in prima fila nella cooperazione e aiuto allo svi-

luppo da un lato, ma al contempo sempre più coinvolta nel commercio di armamenti (con ben 82 Paesi). Secondo la relazione annuale presentata dal Governo sulla legge n. 185 del 1990 crescono vertiginosamente le autorizzazioni all'*export* militare italiano: 14,6 miliardi di euro (+85 per cento rispetto al 2015, + 452 per cento rispetto al 2014). Il valore delle esportazioni effettive si attesta sui 2,85 miliardi, in linea con il passato, ma gli effetti delle autorizzazioni 2016 si vedranno nei prossimi anni. In particolare si sottolinea la mega-commessa (oltre 7 miliardi) di caccia Eurofighter per il Kuwait, il Paese che partecipa alla « coalizione sunnita » in guerra contro lo Yemen. Tra i principali Paesi destinatari troviamo anche Arabia Saudita, Qatar, Turchia, Pakistan, Angola, Emirati Arabi Uniti. Oltre il 60 per cento delle armi italiane finisce a Paesi fuori extra-Ue e NATO, con il rischio di andare a rifornire regimi autoritari che vanno a infiammare le regioni di maggior tensione del pianeta. Tutto questo in pieno spregio della legislazione vigente i cui principi impediscono di esportare armamenti verso regioni in conflitto o con rischio di violazioni dei diritti umani;

considerato che:

il Documento triennale in oggetto è accompagnato dalla relazione relativa all'anno precedente il triennio programmatico, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, tra le primissime indicazioni che vi si ritrovano emerge in tutta la sua chiarezza la mancata corrispondenza tra gli obiettivi prefissati dal nostro Paese, quali il raggiungimento di un rapporto Aiuto pubblico allo sviluppo (APS) e Reddito nazionale lordo (RNL) pari allo 0,7 per cento (obiettivo fissato dalla Conferenza di Addis Abeba), e i reali traguardi raggiunti che vedono l'Italia assestarsi, con i suoi 3,9 miliardi complessivi, a un misero 0,22 per cento del rapporto innanzi citato, raggiungendo un altrettanto misero piazzamento, al 19° posto, dietro Islanda, Lussemburgo, Austria e altri Paesi di gran lunga meno

influenti dell'Italia – nell'elenco dei Paesi che partecipano alla cooperazione allo sviluppo globale;

va sottolineato, infine che, in tutto il Documento in esame si parla ancora di Aiuto pubblico allo sviluppo (APS), e non, come prevede l'articolo 4, comma 1, della legge sulla cooperazione n. 125 del 2014, di Cooperazione pubblica allo sviluppo (CPS); peraltro, a pagina 20 dell'Atto del Governo n. 414 si legge testuale: « Per eradicare la povertà e raggiungere un nuovo equilibrio basato sullo sviluppo sostenibile, occorre allargare l'orizzonte e uscire dalla logica del mero aiuto finanziario ». Tuttavia, appunto, si continua a parlarne in questi termini, mentre invece, occorrerebbe cominciare a non parlare più di aiuto, il che lascia sempre presupporre un rapporto di tipo subordinato tra chi dà e chi riceve, ma porre l'accento sulla necessità di avviare un cambio culturale e parlare di cooperazione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

si valutino con più realismo gli obiettivi, ancorché ambiziosi, del Documento triennale sia in ordine alla loro quantità, priorità, trasparenza e efficacia sia in relazione al personale sito in Agenzia, indubbiamente insufficiente;

con riferimento all'Obiettivo n. 16 dell'Agenda 2030 e con l'intento di sciogliere un'inaccettabile contraddizione, si proceda a adottare una moratoria nella vendita di armamenti nei confronti di quei Paesi destinatari, contestualmente o meno, dei progetti italiani di cooperazione allo sviluppo;

al di là delle ipotesi di revisione dei criteri dell'OCSE, si proceda in ogni caso a scorporare dal calcolo dell'aiuto pubblico allo sviluppo le risorse destinate alla gestione del fenomeno migratorio e dei suoi flussi in Italia, atteso il già ingente ammontare destinato in tal senso;

si provveda, nei prossimi documenti afferenti a ogni iniziativa di cooperazione allo sviluppo, di qualsiasi tipo essi siano, a rispettare il dettato dell'articolo 4, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 125, ovvero di sostituire sia la locuzione « aiuto pubblico allo

sviluppo » sia il suo acronimo APS, con la locuzione « cooperazione pubblica allo sviluppo » e relativo acronimo CPS, significando con ciò un deciso, anche se comprensibilmente lento, cambio nell'approccio culturale a tale fondamentale ambito.